



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2025/0000028
Prot. RM/2025/0004938
del 13/06/2025

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

ORDINANZA

Oggetto: Società “AMA S.p.A.” – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861/2023, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 relativa al progetto “Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano” nel Comune di Roma, Municipio XV, via della Stazione di Cesano.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che, all’art. 1, comma 421, dispone la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario Straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 “*al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*”.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo D.P.R. del 21 giugno 2022.

Visto

il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l’art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che, al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l’esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

- la predisposizione e l’adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

- l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006;

l'articolo 13, comma 2, del D.L. 50/2022, che prevede che il Commissario Straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

l'articolo 13, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

Visti

l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[...] *Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...*";

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*", nonché le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.

Vista

la Disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto "*Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025"* con cui sono state ulteriormente specificate "*le attribuzioni funzionali del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 91/2022*", nonché con le recenti pronunce giurisprudenziali.

Visto

il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Visto

il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale per la Gestione

Visti

- la Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del *“Pacchetto per l'Economia Circolare”* che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
- la Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. che, nel disciplinare la gerarchia fra le attività di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques);
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la Decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE *“Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”*;
- Direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con Decreto Legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
- Direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014, prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati*”;
- il D.M. n.59 del 04/04/2023 “*Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*”;
- la L.R. Lazio n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante “*D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante “*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006*”.

Vista

la Disposizione n. 49 del 04.12.2024 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “*Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R. - art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. definita con Disposizione n. 23/2023*”.

Atteso che

l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, dispone che “*Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare la completa attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR ...*”, le Amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate mediante la stipula di specifiche convenzioni;

l'art. 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021 individua quali soggetti attuatori “*i soggetti pubblici o*

privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”;

l'art. 42, comma 4, del D.L. n. 50/2022 dispone che “*Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 (cd. Piano complementare) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR”;*

l'art. 14, comma 1, del più volte richiamato D.L. n. 77/2021 dispone l'estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare richiamato dall'art. 42 del D.L. n. 50/2022 che ricomprende le azioni di realizzazione dell'impianto anaerobico di Via della Stazione di Cesano.

Dato atto che

con Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.A., Società *in house* di Roma Capitale, del “*servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale*”, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con Deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresì, gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.A.;

con Deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 della Giunta Capitolina, Roma Capitale, in qualità di soggetto attuatore degli interventi *de quibus*, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o), del D.L. n. 77/2021, ha individuato, in AMA S.p.A., il soggetto realizzatore degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR di cui ai citati decreti interministeriali del 31 agosto 2022 e del 7 agosto 2023 e, in quanto tale, preposto allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche, connesse e successive utili alla definizione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli impianti anaerobici, tra gli altri, di Via della Stazione di Cesano, secondo quanto disciplinato con la Convenzione tra Roma Capitale e AMA S.p.A. sottoscritta in data 16/05/2024;

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024.

Atteso, altresì, che

l'art. 42, comma 2, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni, nella L. n. 91/2022, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (cd. Piano Complementare);

con Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022, istitutivo del fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR, sono stati individuati i soggetti beneficiari di tale fondo, tra i quali il Comune di Roma Capitale, nonché il Piano degli interventi finanziati, di cui all'Allegato 1 al Decreto medesimo, corredato dalle relative schede progettuali degli interventi identificati dal Codice Unico di Progetto; 4 Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022);

il successivo Decreto Interministeriale del 7 agosto 2023 ha rettificato l'Allegato 1 al predetto Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022; nei progetti accettati e finanziati di cui al suddetto Allegato 1 rientrano gli impianti anaerobici, tra gli altri, di Via della Stazione di Cesano;

dette opere sono state inserite nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC).

Premesso che

le attività che saranno svolte nell'impianto della Società AMA S.p.A., in via della Stazione di Cesano, Roma, sono descritte alla Parte Seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e appartenenti alla Categoria IPPC 5.3 lett. b) paragrafo 1): il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non

pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a trattamento biologico;

con Determinazione n. G09974 del 30.08.2020, la Regione Lazio ha rilasciato ad AMA S.p.A. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di *“Realizzazione impianto di produzione compost di qualità da raccolta differenziata rifiuti urbani”*, nel Comune di Roma in località via della Stazione di Cesano, disponendo che *“la determinazione di pronuncia di valutazione di impatto ambientale G08169 dell'8 novembre 2019 e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale G009600 del 13 agosto 2020 costituiscono parte integrante del presente provvedimento autorizzatorio unico”*;

con Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto *“di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XV, in località Via della Stazione di Cesano, proposto da AMA SpA, quale modifica sostanziale del progetto approvato con Determinazione n. G09974 del 30/08/2020 della Regione Lazio”*;

con l'Ordinanza n. 22 del 10.06.2024, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto: *“2. l'apposizione, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree come di seguito identificate al Catasto dei Terreni di Roma Capitale: [...] - Foglio n. 28, particella catastale, n. 248/p, nella proprietà della Società SATA S.r.l., in riferimento l'impianto, localizzato in Via della Stazione di Cesano snc. (Municipio XV); 3. di riconoscere, ex art. 12, comma 3, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, anche ai fini della successiva notifica entro il termine di cui all'art. 20, comma 1, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., a ciascuna parte proprietaria, dell'elenco dei beni da espropriare e delle somme loro offerte a titolo di indennità provvisoria; [...] 7. di autorizzare Roma Capitale a delegare ad AMA S.p.A. l'esercizio del potere espropriativo sulle aree come catastalmente individuate al punto 2 del presente provvedimento”*;

con la richiamata Deliberazione n. 199 del 13 giugno 2024, la Giunta Capitolina ha, pertanto, delegato la Società “AMA S.p.A.” – ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 6, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, nonché di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – all'esercizio del potere espropriativo con riferimento alle aree strumentali alla realizzazione degli impianti di recupero e valorizzazione della frazione organica, tra gli altri, di Cesano, non ancora acquisite al patrimonio di Roma Capitale;

con Deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la Giunta Capitolina ha, fra l'altro, deliberato *“2. di approvare i progetti di fattibilità tecnico economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica di Cesano [...] 4. di approvare lo schema di “Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi città, di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del Decreto-Legge Aiuti n. 50/2022”*, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di Convenzione già approvato con DGC 468/2023, confermando le modifiche introdotte dalla DGC 199/2024 e il relativo *“Disciplinare di Delega ad AMA SpA, quale Soggetto Realizzatore, del potere espropriativo, finalizzata alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti di e Via della Stazione di Cesano (Municipio XV)”*;

nella medesima Deliberazione è riportato che *“AMA S.p.A., per ciascun impianto, ha eseguito le attività di verifica e validazione ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA SpA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attività di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)”*.

Premesso, altresì, che

la Società "AMA S.p.A.", con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18.02.2025, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano" con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. nn. RM/1754, RM/1755, RM/1756 e RM/1757 tutti del 26.02.2025 e prot. n. RM/1802 del 27.02.2025:

- Istanza MNS AIA Cesano;
- Dichiarazione di annullamento marca da bollo;
- Conferimento di procura per delega di funzioni (Rep. 10846 – Racc. 5132);
- Documento di identità;
- REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA;
- Schede AIA:
- AMACS AIA - Elenco della documentazione;
 - REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;
 - A.10 - Camera di Commercio AMA;
 - A.11 - Atti di disponibilità dell'area;
 - A.13 - Estratto topografico;
 - A.14 - Mappa catastale;
 - A.15 - Stralcio del PRG;
 - A.16 - Zonizzazione Acustica;
 - A.23- Autorizzazioni;
 - A.24 - Relazione sui vincoli;
 - A.25 - Schema a blocchi stato di fatto;
 - REL_004_SCHEDA AIA B DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE (STATO AUTORIZZATO);
 - B.18 - Nuova relazione tecnica;
 - B.19 - Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - B.20 - Punti di emissione;
 - B.21 - Planimetria modificata reti fognarie e rete piezometrica;
 - B.22 - Planimetria modificata aree stoccaggio materie e rifiuti;
 - B.23 - Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;
 - B.24 - Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;
 - REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO IN VARIANTE;
 - C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;
 - C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;
 - C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - C.9 Planimetria modificata dello stabilimento;
 - C.10 Planimetria modificata reti fognarie;
 - C.11 Planimetria aree di stoccaggio;
 - C.12 Planimetria fonti di emissione sonora;
 - REL_006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;
 - D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;
 - D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore;
 - REL_007_SCHEDA AIA E MODALITA' DI GESTIONE;
 - E.5 - Integrazione al PMeC;
- PFTE per variante non sostanziale (VNS):
 - Relazioni:
 - PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;
 - PFTE REL 052 – Nuova Relazione tecnica;
 - PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;
 - PFTE REL 054 – Relazione Archeologica;
 - PFTE REL 055 – Relazione Geologica;

- PFTE REL 056 – Relazione viabilità di accesso;
- PFTE REL 057 – Relazione capacità edificatoria.
- Elaborati Grafici:
 - PFTE_EGR_030 - Planimetria generale impianto integrato;
 - PFTE_EGR_031 - Pianta delle coperture;
 - PFTE_EGR_033 - Planimetria superfici impianto;
 - PFTE_EGR_034 - Planimetria viabilità di servizio in ingresso;
 - PFTE_EGR_035 - Planimetria viabilità di servizio in uscita;
 - PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
 - PFTE_EGR_038 – Allegato C10 Planimetria modificata reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
 - PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;
 - PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;
 - PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;
 - PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;
 - PFTE_EGR_043 – Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;
 - PFTE_EGR_044 – Schema trattamento acqua;
 - PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;
 - PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;
 - PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;
 - PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;
 - PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;
 - PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;
 - PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici.
- A8 - REL_001_ELENCO ELABORATI;
- Ricevuta pagamento dei diritti istruttori;

in riferimento al titolo giuridico di disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto:

- come rappresentato nell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 9 del 19.02.2025, prot. n. RM/1493, *“l'area sulla quale dovrà edificarsi l'impianto, localizzato in Via della Stazione di Cesano snc. (Municipio XV), è già nella proprietà di Roma Capitale”*;
- la Società “AMA S.p.A.” ha presentato un documento denominato “A.11 - Atti di disponibilità dell'area” in cui, relativamente *“agli atti di disponibilità dell'area ed in relazione ai terreni su cui dovrà sorgere l'impianto siti nel Comune di Roma Municipio XV Località Via della Stazione di Cesano al N.C.T. di Roma al Foglio 28 Particella 248 di proprietà della Sata S.r.l.”*, si comunica che *“con nota PEC del 13/09/2024, la Sata S.r.l. ha dichiarato irrevocabilmente di accettare l'indennità di esproprio proposta e di rilasciare il consenso all'immissione in possesso”* (zona di accesso all'impianto);

come da perizia tecnica asseverata, il tecnico incaricato dalla Società “AMA S.p.A.” nel documento denominato “REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA”, cui si rinvia, ha, fra l'altro, dichiarato che le modifiche proposte di cui alla suddetta istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *“non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana e non hanno come effetto l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Infatti, dall'analisi della documentazione di progetto esaminata comprensiva delle elaborazioni modellistiche, si evince che le modifiche non comportano variazione della potenzialità dell'impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati”* e che *“Le varianti non comportano assoggettazione V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale né a V.A. di attività I.P.P.C. in quanto non rientrano rispettivamente al punto ag) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. né al punto zb) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”*;

nel documento denominato “REL_002 - PERIZIA ASSEVERATA” è indicato che **“Le modifiche non sostanziali apportate dal PFTE al progetto autorizzato sono di seguito sintetizzate**

A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

1. Rimodulazione della bussola di conferimento con spostamento del locale uffici operativi e inserimento di uno stallo in più - aumento del numero di accessi da 3 a 4
2. Pretrattamento suddiviso su 3 linee anziché 2
3. Ottimizzazione della sezione di pretrattamento con inserimento di un doppio passaggio di pulizia
4. Eliminazione della pressatura dei sovvalli di preselezione
5. Modifica della tecnologia di upgrading del biogas a biometano, con sostituzione del previsto sistema a membrane selettive con la tecnologia ad adsorbimento (lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS)
6. Inserimento di una linea di liquefazione della CO₂, con recupero per uso alimentare ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere tecnico del VIA
7. Produzione di biometano compresso e conseguente sostituzione del previsto sistema di stoccaggio e trasferimento del biometano liquido (due tank criogenici da 50.000 litri cadauno, montati su platee di cemento e connessi con la pompa di caricamento autobotte per mezzo di tubazioni criogeniche) con sistema di rifornimento carri bombolai
8. Aumento dei giorni di permanenza da 35 a 43 nella fase di maturazione compost
9. Aumento della lunghezza delle linee di diffusione dell'aria insufflata nelle biocelle da 25 m a 28,9 m
10. Miglioramento del trattamento delle acque di processo con la introduzione di: stazione alimento impianto, micro grigliatura e grigliatura secondaria

B - MODIFICHE SULLE OPERE CIVILI

11. Inserimento di biocelle prefabbricate, ubicate in contiguità, ma all'esterno del capannone, da configurarsi come volumi tecnici
12. Rimodulazione della configurazione del capannone di lavorazione, con diminuzione dell'altezza e dei volumi edificati
13. Modifica della geometria del depuratore biologico, con riduzione delle superfici occupate

C - MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA /EMISSIONI

14. Riduzione dei volumi di aria da aspirare e da avviare al biofiltro, conseguenti la rimodulazione della configurazione del capannone
15. Eliminazione di un punto di emissione in aria non significativo (E14 - off gas)
16. Maggiori quantitativi di compost prodotto (da 14.948 t/a a 18.506 t/a)
17. Riduzione dei consumi di acque per preparazione del polielettrolita e conseguentemente minori quantitativi di acqua da prelevare da pozzo (riduzione da 112.276 mc/a fino a 24.120,00 mc/a)
18. Riduzione dei volumi di acque scaricate in acque superficiali (da 163.225 mc/a a 62.212 mc/a)"

e che **"l'ATI ha proposto ulteriori migliorie e modifiche al PFTE a base gara che sono di seguito elencate:**

A - MODIFICHE DI PROCESSO/GESTIONALI:

- Tre linee con unico passaggio di pulizia della FORSU in pretrattamento operato con macchine performanti che garantiscono pari riduzione di organico residuale negli scarti rispetto al doppio stadio
- Riduzione quasi totale dell'aggiunta di acqua nel pretrattamento
- Modifica della vasca di accumulo della FORSU pretrattata necessaria a renderla accessibile al carro ponte
- Inserimento di una tramoggia di carico per alimentazione digestori
- Alimentazione dei digestori tramite coclee
- Eliminazione del dissabbiatore
- Modifica della Tecnologia dei digestori da totalmente miscelati - CSTR a flusso a pistone - Plug flow, senza o con minima diluizione con acqua
- Tempo di ritenzione idraulica nei digestori di circa 27 gg
- Possibilità di alimentare ai digestori strutturante fresco, strutturante di ricircolo oppure compost
- Eliminazione dei 2 serbatoi di idrolisi e precarico in acciaio INOX 304 della capacità utile di 1.000 m³
- Riduzione dei digestori con il passaggio da n. 4 digestori con parte superiore in acciaio INOX 304 e fasciame in acciaio al carbonio della capacità utile di 4.700 m³ a nr. 2 digestori in calcestruzzo della capacità pari a 6.400 m³
- Eliminazione di 1 serbatoio di accumulo del digestato da 1.000 m³
- Eliminazione di 1 serbatoio di accumulo del digestato chiarificato per il ricircolo da 1.000 m³
- Inserimento di container per gli ausiliari dei digestori
- Modifica della sezione di separazione solido liquido con la sostituzione di n.3 torchi a vite e n.3 centrifughe con una linea di spremitura composta da n. 4 presse e n. 2 centrifughe, eliminando la sezione di flottazione
- Sostituzione della tecnologia di upgrading da lavaggio ad acqua sotto pressione - PWS al sistema a membrane selettive, riportando la tecnologia proposta a quanto già autorizzato

- Biocelle esterne al capannone ma realizzate in opera
- Netta riduzione degli ingombri del depuratore
- Sostituzione degli evaporatori a base gara con evaporatori a ricompressione meccanica del vapore
- Integrazione del trattamento di osmosi inversa a 2 passaggi di filtrazione con sistema a 3 passaggi
- Aumento delle superfici coperte da fotovoltaico

C - MODIFICHE DEL BILANCIO DI MASSA /EMISSIONI

- Riduzione del carico idraulico inviato ai processi di depurazione da circa 260.000 t/a a circa 65.000 t/a perché il quantitativo di acqua ricircolata in pretrattamento e digestione anaerobica è minima o nulla
- Netta riduzione del fabbisogno di acqua prelevata da pozzo
- Minori volumi di acque scaricate in acque superficiali
- Riduzione del super concentrato da inviare a smaltimento
- Riduzione delle concentrazioni alle emissioni odorigene autorizzate
- rilocazione dei cogeneratori necessaria ad ottemperare alle prescrizioni sulle fasce di rispetto della Sovrintendenza archeologica con conseguente modifica della ubicazione dei punti di emissione
- Eliminazione di un punto di emissione significativo fisso (E11 – caldaia) con l'inserimento di una caldaia mobile da utilizzare per il solo periodo di start-up dell'impianto

D - BILANCIO ENERGETICO

- Inserimento di un evaporatore a ricompressione che non necessita di energia termica
- Aumento della produzione di energia elettrica proveniente da impianto fotovoltaico
- Riduzione del consumo elettrico per tonnellata trattata

E – IMPATTO VISIVO

- Inserimento di dune perimetrali rinverdite
- Riduzione consumo di suolo
- Minori volumi edificati"

il Commissario Straordinario, in qualità di Autorità Competente, con note prott. nn. RM/1858 (1° invio di 12), RM/1859 (2° invio di 12), RM/1860 (3° invio di 12), RM/1861 (4° invio di 12), RM/1862 (5° invio di 12), RM/1863 (6° invio di 12), RM/1864 (7° invio di 12), RM/1866 (8° invio di 12), RM/1867 (9° invio di 12), RM/1868 (10° invio di 12), RM/1869 (11° invio di 12), RM/1870 (12° invio di 12) tutti del 03.03.2025, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della medesima Legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29- nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

tutta la documentazione inviata relativa all'istanza è stata trasmessa, causa dimensioni file, con 12 (dodici) invii separati agli Enti/Uffici interessati per eventuali osservazioni sulla richiesta della Società "AMA S.p.A.";

con nota prot. n. RM/2344 del 14.03.2025 si è provveduto ad inviare alla Società "AMA S.p.A." le richieste di integrazioni e chiarimenti pervenute, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti/Uffici partecipanti alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto;

con nota acquisita al prot. n. RM/2519 del 21.03.2025, la Società "AMA S.p.A." ha richiesto una proroga di 21 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

con nota prot. n. RM/2647 del 27.03.2025 il Commissario Straordinario, tenuto conto di quanto rappresentato nella nota acquisita al prot. n. RM/2519 del 21.03.2025, ha concesso la proroga richiesta;

con nota acquisita al prot. n. RM/2900 del 03.04.2025, come integrata con prot. n. RM/2926 del 04.04.2025, la Società "AMA S.p.A." ha trasmesso integrazioni/chiarimenti, come richiesto con nota prot. n. RM/2344 del 14.03.2025, in relazione a:

- Atto di disponibilità dell'area come richiamato nell'allegato A11 Scheda A (zona di accesso all'impianto);
- Accettazione dell'indennità di servitù per la realizzazione del tratto di tubazione necessaria per raggiungere il punto di scarico nel Fiume Arrone;
- Elaborati grafici:
 - Allegato C10 Planimetria modificata reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
 - Compatibilità idraulica e opere in alveo;

con nota prot. n. RM/3032 del 08.04.2025 si è provveduto, contestualmente, ad inoltrare tale documentazione integrativa agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi, ed a richiedere agli stessi di far pervenire, entro la data del 28.04.2025, le determinazioni di rispettiva competenza ed a comunicare il rinvio dell'eventuale riunione in modalità sincrona alla data del 08.05.2025.

Considerato che

in sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri come, in sintesi, di seguito riportati:

- il **Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale**, nella nota prot. 0004922-P del 27.03.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/2679 (Allegata), ha rappresentato che *“Con riferimento al procedimento in esame e alle note richiamate a margine, si prende atto della revisione progettuale ivi presentata; si comunica però che questo Ufficio non esprimerà il proprio parere nell'ambito della Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto trattasi di procedura ambientale non di competenza”*;
- **Roma Capitale – Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – E.Q. “Valutazioni Ambientali”**, nella nota prot. NA8790 del 28.04.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3600 (Allegata), come integrata con nota prot. NA9648 del 09.05.2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/3933 (Allegata), ha trasmesso i *“...pareri degli Uffici di Roma Capitale”*:
 - il **Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – Servizio Prevenzione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico**, nella nota protocollo NA5153 del 11.03.2025, ha comunicato che *“A seguito dell'analisi della documentazione pervenuta in data 04/03/2025 e contenente le ulteriori specifiche richieste da Arpa Lazio, lo scrivente Ufficio conferma il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale trasmesso con nota prot. NA21000 del 19/09/2023”*. Ha inoltre precisato che *“relativamente alle fasi di realizzazione degli interventi in oggetto, la società incaricata di realizzare i lavori previsti dovrà presentare istanza di cantiere, eventualmente anche in deroga ai limiti acustici dettati per la zona dalla Del. C.C. n. 12 del 29/01/2004, con allegata documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica”*;
 - il **Dip.to Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti – Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo**, nella nota prot. NA8332 del 18.04.2025, ha rappresentato che si *“conferma, per quanto di stretta competenza dello Scrivente, il parere di massima favorevole già espresso con nota protocollo NA 21278 del 21/09/2023, con le prescrizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 ivi formulate”*;
 - il **Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Energia e Infrastrutture a Rete – Servizio III – Coordinamento S.I.I. e realizzazione opere idrauliche**, nella nota prot. QN64035 del 14.03.2025, ha rappresentato che *“A seguito della disanima della documentazione allegata alla nota di cui sopra, lo scrivente Servizio ha rilevato che gli interventi oggetto della Conferenza di Servizi indetta non coinvolgono opere di propria competenza - ovvero, infrastrutture e servizi afferenti al Servizio Idrico Integrato, affidate in concessione esclusiva al Gestore, Acea ATO 2 spa, in quanto le acque reflue prodotte dall'impianto vengono depurate e scaricate in acque superficiali”*;
 - il **Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Piano Regolatore - Servizio Pianificazione Ambientale e Demanio**, nella nota prot. Q158010 del 18.03.2025, ha rappresentato che *“- nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 12.02.2008 e successiva Deliberazione C.S. n. 48 del 07.06.2016 (di presa d'atto del disegno definitivo), l'area ricade:*
 - ✓ *nell'elaborato prescrittivo "3. Sistemi e Regole 1:10.00C' (foglio 03) ed è interessata dalle componenti:*
 - *dove ha sede l'impianto, nelle Infrastrutture Tecnologiche, Sistema dei Servizi delle Infrastrutture e degli Impianti, disciplinata dall'art. 102 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - *dove ricade il nuovo raccordo stradale, nelle Aree agricole, Sistema ambientale - Agro Romano, disciplinata dagli artt. 68 e 74 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - ✓ *nell'elaborato prescrittivo "4. Rete ecologica 1:10.000" (foglio 03) non è interessata da alcuna Componente, disciplinata dall'art. 72 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;*
 - ✓ *nell'elaborato gestionale "G1. Carta per la qualità 1:10.000" (foglio 03), come aggiornato con Del. A.C. n. 60 del 27.06.2024, si segnala che lungo il confine ad Est dell'impianto, è censita*

nella famiglia di elementi: "Preesistenza archeologica monumentale, denominata: "Acquedotto di Benedetto XIV" con codice 77503", disciplinata dall'art. 16 delle del P.R.G. vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'elaborato gestionale "G2. Guida per la qualità degli interventi";

- ✓ nell'elaborato gestionale "G8. Standard urbanistici 1:10.000" (foglio 03) non è interessata da alcuna classificazione.

Alla luce di quanto su esposto, la modifica dell'impianto di recupero e valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata già autorizzato, non presenta rilevanza sotto l'aspetto urbanistico, inoltre, detto impianto, ricadendo nella componente "Infrastrutture tecnologiche", risulta conforme alla destinazione urbanistica dell'area. in quanto gli artt. 102 e 106 delle NTA del PRG vigente consentono la realizzazione di impianti di gestione rifiuti. Per quanto riguarda la realizzazione del "nuovo raccordo stradale", da realizzarsi in aree con destinazione urbanistica ad "agro romano", di cui all'art. 74 delle NTA del PRG vigente, non è conforme al PRG vigente. Purtroppo, qualora l'Ordinanza Commissariale n. 31, rilasciata dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 in data 07.12.2023, con prot. RM/2023/0003861 di adozione del P.A. U. R., comprenda l'autorizzazione Integrata Ambientale sia per l'impianto di gestione rifiuti che per il nuovo raccordo stradale, quale opera necessaria per l'impianto stesso, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.lgs. 152/2006. che prevede "[...] L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico** e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'Ufficio prenderà atto di quanto autorizzato. In merito all'aspetto edilizio, si rimanda al parere del Municipio Roma XV, che ai sensi dell'art. 67 sul Regolamento del Decentramento Amministrativo è competente per gli interventi edilizi al di sotto dei 3000 mc";

- il **Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile - Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico**, nella nota prot. QG13455 del 19.03.2025, ha rappresentato "Premesso che, come rappresentato nella "Perizia asseverata" da ultimo prodotta dalla Società A.M.A. S.p.A., nonché riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Area Via e Autorizzazioni Rifiuti, prot. RM/2025/1685 del 25/02/2025, le modifiche proposte al progetto - il cui P.A.U.R. è stato adottato con Ordinanza n. 31/2023 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, prot. RM/3861/2023 – "non comportano variazione della potenzialità dell'impianto, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti avviati al trattamento, rispetto a quelli autorizzati", stante quanto precede questo Ufficio esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in argomento".

Ha inoltre segnalato che "in considerazione delle modifiche infrastrutturali proposte su via della Stazione di Cesano con la proposta di una nuova intersezione a rotatoria di accesso all'impianto in questione, che le integrazioni necessarie alla valutazione di detta modifica da parte dello Scrivente potranno essere prodotte nella successiva fase di approfondimento progettuale dell'intervento in parola";

- il **Municipio Roma XV – Direzione Tecnica**, nella nota protocollo CU45495 del 18.04.2025, ha rappresentato che "con nota prot. CU/26797/2025 dell'11 marzo u.s. ha debitamente formulato richiesta di chiarimento ed integrazione rispetto a diversi elementi di criticità emersi dalla disamina degli elaborati di progetto. Tuttavia, tale richiesta è stata genericamente ritenuta dai competenti uffici dell'Area Via e Autorizzazioni Rifiuti non pertinente all'oggetto della Conferenza relativa alla "istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 1520006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 31 del 07/12/2023, prot. n. RM/3861/2023", nonostante la stessa fosse sorretta da fondate motivazioni legate a carenze tecniche e progettuali ed all'esigenza di preservare le opere sin qui eseguite da questo Municipio per la limitrofa pista ciclabile, garantendone la futura ulteriore implementazione e proseguimento. A tal riguardo si allega estratto della documentazione progettuale della pista ciclabile in questione, approvato con Deliberazione n. 38 del 26/11/2020, rappresentando che la scrivente Direzione Tecnica, con i fondi disponibili, è riuscita a realizzare il tratto di pista indicato nelle tavole 3 e 4, e che rimane da realizzare il tratto indicato nelle tavole 5 e 6, interferente per l'appunto con le opere previste nel progetto del biodigestore. Rispetto a tale valutazione di non pertinenza al procedimento della conferenza, inoltre, l'autorità competente avrebbe dovuto quanto meno indicare in modo più puntuale le motivazioni relative alla mancata presa in considerazione delle richieste del Municipio nel procedimento de quo, in un'ottica di chiarezza e leale collaborazione tra amministrazioni per il superamento delle criticità segnalate. Ciò premesso, e verificato che gli elaborati integrativi predisposti da AMA non chiariscono le problematiche segnalate da questo Municipio nella nota prot. CU/26797/2025 dell'11 marzo u.s., si conferma il parere negativo di questa Direzione Tecnica sul procedimento in oggetto. Si rappresenta inoltre che nella seduta congiunta delle Commissioni

Municipali LL.PP. e Ambiente del 17/04/2025, è stato dato mandato alla scrivente di ribadire la contrarietà anche degli organi politici municipali sul procedimento in oggetto, per il permanere delle numerose problematiche relative alla viabilità, allo stato ambientale, ed alla rilevanza delle emergenze archeologiche presenti nell'area oggetto dell'intervento ed ad oggi rimaste insolute e non affrontate in modo concreto e partecipato, nonché di trasmettere unitamente alla presente la documentazione allegata e relativa alle valutazioni di Arpa Lazio sulle componenti acustiche e vibrazioni, dalle quali emerge lo stato critico dell'area interessata dal progetto, nonché le risoluzioni del Consiglio Municipale n. 7/2022, n. 23/2024, n. 8/2025, n. 9/2025 nonché le note prot. CU/2021/35571 del 16/04/2021 relativa alla limitazione del traffico ai mezzi pesanti su Via di Baccanello, nel tratto tra Via della Stazione di Cesano e Via Ferraiolo, e la nota del Presidente della Commissione mobilità del Municipio XV relativa al medesimo tema. Le condizioni per il superamento del presente parere negativo ineriscono l'esigenza di dare puntuale riscontro alle richieste formulate da questo Municipio e dagli organi municipali nelle diverse note e provvedimenti citati";

- **il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Infrastrutture viarie e Territorio - U.O. Opere Stradali - – Servizio II – Ufficio 2-3**, nella nota prot. QN87816 del 29.04.2025, ha rappresentato che *“dall'esame della documentazione allegata si evince che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento con accesso da Via della Stazione di Cesano; nel rilevare che l'intervento non attiene strade di Grande Viabilità di competenza dello scrivente ufficio, non si ravvisano tuttavia elementi ostativi per cui si esprime parere favorevole”;*

la *“nuova intersezione a rotatoria” / “nuovo raccordo stradale”,* quale *“viabilità di accesso all'impianto”,* così come l'*“aspetto edilizio”,* i *“minori volumi edificati e al minor consumo di suolo della nuova configurazione impiantistica”,* richiamati in alcuni dei pareri sopra riportati, non pertengono all'oggetto della Conferenza relativa alla *“Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861/2023”,* in quanto, da un lato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui il presente provvedimento costituisce modifica non sostanziale, inerisce unicamente ad aspetti strettamente ambientali dell'installazione (non di viabilità, né di edilizia), dall'altro, gli aspetti inerenti alla *“viabilità di accesso all'impianto”* sono già stati oggetto di valutazione in sede di procedimento autorizzativo conclusosi con l'Ordinanza n. 31 del 17.12.2023, prot. n. RM/3861, del Commissario Straordinario di adozione del *“Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), che comprende la pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XV, in località Via della Stazione di Cesano”;*

nella suddetta Ordinanza testualmente si legge:

“2) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel documento “Valutazione di Impatto Ambientale Parere tecnico – istruttorio”, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, di cui costituisce l'Allegato 1;

3) di approvare il progetto dell'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) presentato da AMA SpA costituito dagli elaborati elencati al capitolo 5 dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, di cui costituisce l'Allegato 2, come modificati dalle disposizioni e dalle prescrizioni elencate nei capitoli 3 e 4 dello stesso Allegato”;

le varianti presentate, come emerso in sede di Conferenza di Servizi, risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5 lettera l) *bis* D. Lgs n. 152/2006 s.m.i. che identifica, come modifiche sostanziali, *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;*

i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono da considerarsi favorevoli

o favorevoli con prescrizioni, ovvero, per le motivazioni di cui sopra, non ostativi alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui all'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023 del Commissario Straordinario;

rispetto ai pareri non espressi entro il termine procedurale indicato negli atti della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 14bis della L. n. 241/1990 *“la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”*.

Considerato, altresì, che,

l'impianto anaerobico di Via della Stazione di Cesano, come sopra riportato, risulta fra i progetti accettati e finanziati di cui all'Allegato 1 del Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022 ed è, altresì, stato inserito nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2023-2025 in quanto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC);

con la richiamata Deliberazione n. 468 del 29 dicembre 2023 la Giunta Capitolina ha individuato la Società *“AMA S.p.a”* quale Soggetto Realizzatore di tale intervento;

con la citata Deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad *“AMA S.p.A.”*, Società *in house* di Roma Capitale, del *“servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Roma...”*, sulla base del Piano Economico Finanziario pluriennale alla stessa allegato;

con la richiamata Deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale ed *“AMA S.p.A.”* per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;

con nota acquisita al prot. n. RM/3798 del 06.05.2025 la Società *“AMA S.p.A.”* ha trasmesso le seguenti *“Precisioni”*:

“1. Al fine di ottemperare alla condizione ambientale n.1 del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - VIA, si precisa che l'impianto ha previsto un sistema di recupero della CO2. A tal proposito si specifica che il punto di sfiato E10, riportato all'interno della tavola C9, ha una condizione esclusivamente di emergenza e comunque di temporaneità;

2. Con riferimento alla caldaia presente all'interno dell'impianto si precisa che la stessa sarà utilizzata per la sola fase di start-up”;

al comma 1 dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., testualmente, si legge che *“...L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...”*.

Verificato che

la Società *“AMA S.p.A.”*, come da ricevuta allegata alla comunicazione acquisita al prot. n. RM/1448 del 18.02.2025, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria è stata adottata dal Commissario Straordinario, da ultimo, con Disposizione n. 49 del 04.12.2024, prot. RM/7255.

Preso atto che

non risultano variare le tipologie di rifiuto/codice EER in ingresso alle linee di trattamento oggetto di modifica non sostanziale.

Ritenuto

di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. di cui all'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18.02.2025 con la seguente documentazione progettuale, acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1754, RM/1755,

RM/1756 e RM/1757 tutti del 26.02.2025, prot. n. RM/1802 del 27.02.2025, prot. n. RM/2900 del 03.04.2025 e prot. n. RM/2926 del 04.04.2025.

Visto

il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario Straordinario in data 16.05.2025 prot. n. RM/4179 ed espresso con nota Regione Lazio prot. U. 0605369 del 09.06.2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario Straordinario al n. RM/4760.

Per quanto espresso in premessa e *nei considerata*, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica,

DISPONE

relativamente all'impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) in località via della Stazione di Cesano – Roma:

- A. di recepire ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. di cui all'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861 (rilasciata, alla Società "AMA S.p.A.", dal Commissario Straordinario), comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/1448 del 18.02.2025 come integrata con la documentazione acquisita ai prott. n. RM/1685, RM/1686, RM/1687, RM/1688, RM/1689, RM/1690, RM/1691, RM/1692, RM/1695 e RM/1696 tutti del 25.02.2025, ai prott. n. RM/1754, RM/1755, RM/1756 e RM/1757 tutti del 26.02.2025, al prot. n. RM/1802 del 27.02.2025, prot. n. RM/2900 del 03.04.2025 e prot. n. RM/2926 del 04.04.2025, come rappresentato in premessa e nel "*Considerato*";
- B. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce unicamente la rispettiva documentazione allegata all'Ordinanza di cui sopra:
- REL_003_SCHEDA AIA A - INFORMAZIONI GENERALI;
 - A.13 - Estratto topografico;
 - A.14 - Mappa catastale;
 - A.15 - Stralcio del PRG;
 - A.16 - Zonizzazione Acustica;
 - A.24 - Relazione sui vincoli;
 - REL_005_SCHEDA AIA C DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO IN VARIANTE;
 - C.6 - Nuova Relazione tecnica sui processi produttivi;
 - C.7 - PFTE_EGR_043_A - schema a blocchi;
 - C.8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - C.9 Planimetria modificata dello stabilimento...;
 - C.11 Planimetria aree di stoccaggio;
 - C.12 Planimetria fonti di emissione sonora;
 - REL_006_SCHEDA AIA D INDIVIDUAZIONE PROPOSTA IMPIANTISTICA;
 - D.6 - Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria;
 - D.8 - Identificazione e quantificazione del rumore;
 - REL_007_SCHEDA AIA E MODALITA' DI GESTIONE;
 - E.5 - Integrazione al PMeC;
 - PFTE REL 051 – Relazione illustrativa;
 - PFTE REL 052 – Nuova Relazione tecnica;
 - PFTE REL 053 – Piano preliminare utilizzo terre;
 - PFTE REL 054 – Relazione Archeologica;
 - PFTE REL 055 – Relazione Geologica;

- PFTE_REL_057 – Relazione capacità edificatoria.
 - PFTE_EGR_030 - Planimetria generale impianto integrato;
 - PFTE_EGR_031 - Pianta delle coperture;
 - PFTE_EGR_033 - Planimetria superfici impianto;
 - PFTE_EGR_036 – Allegato C8 Planimetria modificata approvvigionamento e distribuzione idrica;
 - PFTE_EGR_037 – Allegato C9 Planimetria modificata punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
 - PFTE_EGR_039 – Allegato C11 Planimetria modificata aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;
 - PFTE_EGR_040 – Allegato C12 Planimetria modificata punti di origine sorgenti sonore;
 - PFTE_EGR_041 – Layout impianto - Macchinari;
 - PFTE_EGR_042 – Diagramma tecnologico;
 - PFTE_EGR_043 – Allegato C7 - Nuovo schema a blocchi;
 - PFTE_EGR_044 – Schema trattamento acqua;
 - PFTE_EGR_045 – Planimetria rete aria e del sistema aeraulico;
 - PFTE_EGR_046 – Planimetria movimentazione di processo;
 - PFTE_EGR_047 – Planimetria percorsi tubazioni di processo;
 - PFTE_EGR_048 – Planimetria percorsi tubazioni di processo linee biogas;
 - PFTE_EGR_049 – Planimetria piano preliminare terre;
 - PFTE_EGR_049a – Planimetria con connessione alla rete elettrica;
 - PFTE_EGR_050 – Calcolo delle superfici;
 - 2_PLANIMETRIA_ALLEGATO_C10__PLANIMETRIA_MODIFICATA_RETI_FOGNARIE_CESANO;
 - 3_PLANIMETRIA_COMPATIBILIT__IDRAULICA_ED_OPERE_IN_ALVEO_CESANO.PDF;
 - 4.1_PLANIMETRIA_TRACCIATO_TUBZIONE_CESANO_SATA_SRL;
- C. di approvare il documento denominato “*Allegato Tecnico*”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel quale sono state indicate le specifiche tecniche e le condizioni operative di gestione cui la Società “*Ama S.p.a.*” è tenuta ad ottemperare nello svolgimento dell’attività autorizzata;
- D. di stabilire che la realizzazione dell’impianto è subordinata all’ottenimento della variante ai titoli edilizi necessari alla realizzazione dei fabbricati previsti in progetto;
- E. di stabilire che la realizzazione delle opere idrauliche a servizio dell’impianto è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (L.R. 53/1998, D.G.R. 5079/1999);
- F. di stabilire che l’esercizio dell’impianto è subordinato all’ottenimento delle seguenti autorizzazioni/concessioni/titoli:
- Titolo giuridico di disponibilità dell’impianto in capo ad “*Ama S.p.a.*” ai fini della gestione dello stesso;
 - Autorizzazione Unica relativa alle fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024;
 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee (art. 95 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.) e Concessione di acque pubbliche (art. 7 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.);
 - CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011);
- G. di stabilire che l’avvio effettivo dell’esercizio dell’attività resta subordinato alle prescrizioni di cui alla lettera F ed alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 239 del 17.04.2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 07.05.2009, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 610 del 10.11.2015, nonché alla trasmissione del certificato di collaudo finale e della asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell’impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, attestante l’esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Piazza del Campidoglio, 1 Roma – C.F. e P.IVA 96558420582 e redatte secondo gli schemi di polizza previsti all’Allegato “B” del “*Documento*”

Tecnico", allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni; le suddette garanzie finanziarie, oltre che riferite agli estremi del presente provvedimento, dovranno essere prestate, in relazione ai quantitativi complessivi di rifiuti stoccabili, per un importo pari ad € 1.297.906,41 (unmilione duecentonovantasettemilanovecentosei euro/41). Il certificato di collaudo finale e l'asseverazione di conformità delle opere realizzate e dell'impianto, a firma di tecnico professionista iscritto al competente Albo professionale e non incompatibile, dovranno essere presentati al termine dei lavori.

H. di precisare che:

- rimane in vigore tutto quanto previsto dall'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente provvedimento non modifica l'efficacia temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, ovvero 10 anni da tale data (fino al 07.12.2033);
- il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'Ordinanza n. 31 del 07.12.2023, prot. n. RM/3861, ed esibito agli Enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;

I. di stabilire che la Società "AMA S.p.A." resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

J. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-*octies*, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che i contenuti del presente provvedimento possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera per quanto disposto al comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

L. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-*quattordices*, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni nei confronti della Società "AMA S.p.A.":

- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;

M. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la Società "AMA S.p.A." dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

N. di notificare la presente Ordinanza, con tutta la documentazione allegata a supporto, ad "AMA S.p.A." con contestuale trasmissione della stessa a tutti gli Enti/Uffici invitati ad esprimersi nel procedimento ed al proprietario dell'area.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Prof. Roberto Gualtieri